
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 226

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2014, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009).

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepi-

mento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce Protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTE le DD.G.R. n. 1806 del 30/07/2010 e n.1831 del 04/08/2010 con le quali la Giunta Regionale ha ritenuto di formulare specifiche interpretazioni sul contenuto del Decreto del P.G.R. n. 215 del 03/03/2010, in occasione della campagna antincendi boschivi 2010.

VISTA la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014.

VISTA la D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la giunta regionale ha attuato il D.M. n.30125/2009 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2014 la pericolosità degli incendi boschivi.

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che

possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3)

Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vege-

tazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Art. 4)

Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Art. 5)

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

I Sindaci possono autorizzare l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

I Sindaci, inoltre, dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione

di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

Art. 6)

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

Art. 7)

Divieti per la bruciatura delle stoppie

È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre come previsto dall'articolo 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

All'interno delle aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

Art. 8)**Condizioni per la bruciatura delle stoppie**

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione comunale competente per territorio 15 giorni prima dell'inizio della bruciatura allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al presente Decreto nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione e bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. L'Amministrazione comunale deve curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendi di interfaccia anche sulla base della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione comunale deve dare comunicazione, almeno 10 giorni prima, al Comando Provinciale competente del Corpo Forestale dello Stato, agli Enti gestori delle aree naturali protette in cui i territori oggetto delle pratica ricadono, all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.) ed alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione dei dati trasmessi con la richiesta di autorizzazione.

L'amministrazione comunale deve, inoltre, vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni di bruciatura.

L'accensione e bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino (a partire dalle ore 5.00 con spegnimento entro le ore 9.00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19.00 con spegnimento entro le ore 20.00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad

evitare l'espansione incontrollata del fuoco. All'interno delle aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

Art. 9)**Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo**

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 10)**Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti**

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.

Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta regionale ha attuato il D.M n. 30125/2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura - Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario/conduttore del fondo agricolo.

Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

Art. 11)**Prescrizioni generali
ed attività di prevenzione**

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici buscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/conducente è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, da eseguire entro il 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale.

Art. 12)**Attività produttive e turistiche**

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strut-

ture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Art. 13)**Polveriere**

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Art. 14)**Concorso degli Enti locali
alla lotta attiva AIB**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della legge regionale n.18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2014, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

Art. 15)

Norme transitorie

In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal presente Decreto potranno essere attuati interventi disposti dall'Osservatorio Fitopatologico regionale, sulla base delle prescrizioni dallo stesso indicate, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio la Xylella degli olivi.

Art. 16)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a nonna dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli artt. 6, 7 e 8 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 10 del presente Decreto, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del pre-

sente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.

Art. 17)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 18)

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 19)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 20)

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 8 aprile 2014

Dott. NICHI VENDOLA

Alla Regione Puglia- Servizio Foreste- Sezione Provinciale di _____
Al Settore Ambiente della Provincia di _____
Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di _____

Eventuali:
per aree SIC/ZPS: Regione Puglia -Ufficio Parchi - Servizio Assetto del Territorio
per aree ricadenti in Parchi Nazionali o Regionali: rispettivi Enti Parco

DPGR N. _____ DEL _____
COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Il sottoscritto _____ CF _____
telefono _____ email _____ in qualità
di _____ (proprietario, affittuario, rappresentante legale) nato a
_____ il _____, residente a _____ in via _____,

COMUNICA che il giorno _____ inizieranno gli interventi obbligatori per la prevenzione degli incendi boschivi, con le seguenti modalità:

- ☐ Sfalcio _____
- ☐ Diserbo _____
- ☐ Interventi meccanici _____
- ☐ Potatura / spalcatura _____

DICHIARA che gli interventi in oggetto riguardano la formazione boschiva, governata a _____ con specie prevalente _____ estesa ettari _____
localizzata nell'agro di _____
località _____ Fg _____ P.lla/e _____, ed interesseranno una superficie di intervento di mq _____

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ☐NO ☐SI

La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; il firmatario è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

DATA _____

FIRMA _____

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte degli Enti in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di controllo.

DATA _____

FIRMA _____

Si allega:
Fotocopia del documento di identità n. _____ rilasciato da _____.